SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

AGENZIA DEL DEMANIO

Statuto, regolamento di amministrazione e di contabilità

01A5577

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Paola Pani è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 aprile 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0100549/13.5/U.A. del 24 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antioco (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Paola Pani.

Roma, 14 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5933

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001.

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419, laddove è prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, in cui è prevista la tipologia delle prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 419 del 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000», con particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale;

Visto l'art. 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerata, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

Consultate le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Atto di indirizzo e coordinamento

1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 2.

Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.

3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:

a) funzioni psicofisiche;

b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;

c) modalità di partecipazione alla vita sociale;

d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

4. L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:

a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;

b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;

c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.

5. La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.

Art. 3.

Definizioni

1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;

f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-*septies*, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e

intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

Art. 4.

Principi di programmazione e di organizzazione delle attività

1. La regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale.

La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle aziende sanitarie e dei comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale.

La programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.

2. Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre prestazioni socio-sanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali, di cui all'art. 3-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.

3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. La regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.

Art. 5.

Criteri di finanziamento

1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.

2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro della solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 81

TABELLA
(prevista dall'art. 4, comma 1)

PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO

AREA	PRESTAZIONI – FUNZIONI	FONTE LEGISLATIVA	CRITERI DI FINANZIAMENTO (% di attribuzione della spesa)
Materno infantile	1. Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative	L. 29 luglio 1975, n. 405	100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
	2. Attività assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche	L. 22 maggio 1978, n. 194	100% a carico del SSN
	3. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni	Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali	100% a carico del SSN le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie.
	Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio di disadattamento o di devianza	L. 28 agosto 1997, n. 285 Leggi regionali	100% a carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l'indagine sociale sulla famiglia.
	Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi		100% a carico dei Comuni l'accoglienza in comunità educative o familiari
	4. Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi	L. 15 febbraio 1996, n. 66 L. 3 agosto 1998, n. 269 D.M. 24 aprile 2000: P.O. Materno Infantile	100% a carico del SSN

Disabili	1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica	L. 23 dicembre 1978, n. 833 – art. 26 Provvedimento 7 maggio 1998: linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione	100% a carico del SSN l'assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsività minimale 100% a carico del SSN l'accoglienza in strutture terapeutiche di minori affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico .
	2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazzione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia	L. 5 febbraio 1992, n. 104 L. 21 maggio 1998, n. 162 Leggi regionali	100% a carico del SSN le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica 70% a carico del SSN e 30% a carico dei Comuni , fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali. 40% a carico del SSN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l'assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente. 100% a carico dei Comuni l'assistenza sociale, scolastica ed educativa e i programmi di inserimento sociale e lavorativo

Anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative	1. Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia	Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità del 31/3/1994 L. 11 marzo 1988, n. 67 L. 451/1998 D.Lgs. n. 229/1999 D.P.R. 23 luglio 1998: Piano Sanitario 1998/2000 Leggi e Piani regionali	100% a carico del SSN l'assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva. Nelle forme di lungoassistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo complessivo a carico del SSN, con riferimento ai costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per l'assistenza tutelare e alberghiera, il restante 50% del costo complessivo a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
	2. Assistenza domiciliare integrata	P.O. Anziani	100% a carico del SSN le prestazioni a domicilio di medicina generale e specialistica, di assistenza infermieristica e di riabilitazione. 50% a carico del SSN e 50% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l'assistenza tutelare. 100% a carico dei Comuni l'aiuto domestico e familiare .

Dipendenze da droga, alcool e farmaci	1. Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale	D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 L. 18 febbraio 1999, n. 45 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999	100% a carico del SSN le prestazioni terapeutico-riabilitative e i trattamenti specialistici, compreso il periodo della disassuefazione in comunità terapeutica. 100% a carico dei Comuni i programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la fase di dipendenza.
Patologie psichiatriche	1. Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale 2. Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di reinserimento sociale e lavorativo	D.P.R. 10 novembre 1999 : P.O Tutela della salute mentale 1998/2000	100% a carico del SSN Nella fase di lungoassistenza, ripartizione della spesa tra ASL e Comuni secondo quote fissate a livello regionale prevedendo, nei parametri di ripartizione, una quota minima di concorso alla spesa non inferiore al 30% e non superiore al 70%, fatta salva la eventuale compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale
Patologie per infezioni da HIV.	1. Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali 2. Eventuali programmi di reinserimento sociale e lavorativo	L. n. 135/1990 D.P.R. 8 marzo 2000: P.O. AIDS	100% a carico del SSN nella fase intensiva ed estensiva. Ripartizione della spesa tra ASL e Comuni in misura non inferiore al 30% per ognuno nella fase di lungoassistenza, fatta salva la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, in base a criteri stabiliti dalla Regione. 100% a carico dei Comuni, fatta salva la eventuale compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
Pazienti terminali	1. Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, residenziale	L. 28 febbraio 1999, n. 39	100% a carico del SSN

01A6080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 105.120 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 marzo 2001, 6 e 19 aprile 2001 e 9 maggio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003;

Ritenuto opportuno in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 28 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 26 marzo 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2001; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A6215

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cedeno Orasma Niolvis del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cedeno Orasma Niolvis ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Istituto superore di scuole mediche dell'Avana (Cuba) della sig.ra Cedeno Orasma Niolvis nata a Granma (Cuba) il giorno 16 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cedeno Orasma Niolvis è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5980

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ojeda Crisanto Rosa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ojeda Crisanto Rosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1983 presso l'Escuela Nacional de enfermeras de la Sociedad de Beneficiencia pubblica «Arzobispo Loayza» di Lima (Perù) della sig.ra Ojeda Crisanto Rosa nata a Piura (Perù) il giorno 24 dicembre 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ojeda Crisanto Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5981

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gondor Manuela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gondor Manuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola post-liceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) della sig.ra Gondor Manuela nata a Borca (Romania) il giorno 1° marzo 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gondor Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5982

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Granja Echeverry Nubia Adriana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Granja Echeverry Nubia Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1987 presso l'Universidad del Valle di Cali (Colombia) della sig.ra Granja Echeverry Nubia Adriana nata a Cali (Colombia) il giorno 6 dicembre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Granja Echeverry Nubia Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5983

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Buitrago Gomez Luz Mery del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buitrago Gomez Luz Mery ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1981 presso l'Universidad Nacional de Colombia di Bogotà (Colombia) della sig.ra Buitrago Gomez Luz Mery nata a Bogotà (Colombia) il giorno 1° luglio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buitrago Gomez Luz Mery è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5984

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Skvarc Volga del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Skvarc Volga ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1969 presso la Scuola media superiore per infermieri di Fiume della sig.ra Skvarc Volga nata a Rijeca (Croazia) il giorno 24 agosto 1946 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Skvarc Volga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5985

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kokici Albana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kokici Albana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola superiore «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Kokici Albana nata a Elbasan (Albania) il giorno 17 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kokici Albana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5986

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Elezi Edlira del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Elezi Edlira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola superiore «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Elezi Edlira nata a Gramsh (Albania) il giorno 20 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Elezi Edlira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5987

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hoxha Shkendi del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hoxha Shkendi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola superiore «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Hoxha Shkendi nata a Urucaj (Albania) il giorno 12 gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hoxha Shkendi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5988

DECRETO 18 maggio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hoxha Mirela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hoxha Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola superiore «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Hoxha Mirela nata a Elbasan (Albania) il giorno 25 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hoxha Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A5989

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 maggio 2001.

Inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 2 della circolare n. 4803 del 27 settembre 1989 recante disciplina dell'attività di spettacolo viaggiante;

Visto il decreto interministeriale in data 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993 e 23 luglio 1997 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con l'inserimento di alcune nuove attrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale della seduta del 10 marzo 1998 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Ravenna esprime parere favorevole sull'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di tre nuove grandi attrazioni denominate rispettivamente, Torre «Space Shot» (salita veloce), Torre «Turbo Drop» (discesa veloce) e Giostra «Evolution»;

Sentito il parere favorevole espresso nella seduta del 2 luglio 1998 dalla commissione consultiva prevista dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 650, che ha assorbito le competenze di quelle previste dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968;

Decreta:

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con l'inserimento delle attrazioni di seguito elencate:

«Space Shot o Torre a salita accelerata» (Grande attrazione).

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico a base quadrata su cui scorre per mezzo di ruotine un carrello, costituito da un anello metallico ottagonale che porta, sui quattro lati, tre poltroncine per passeggeri per un totale di 12 passeggeri, ogni sedile è dotato di un proprio sistema di sicurezza per il ritegno del passeggero, i quattro spigoli verticali della torre fungono da vie di corsa del cart (carello).

L'aria prodotta da apposito compressore tramite un sistema di valvole entra nei quattro cilindri azionando i pistoni che, collegati con cavi e pulegge al cart, lo sparano verso l'alto. Il ciclo consiste quindi in una rapida salita ed una lenta discesa.

«Turbo drop o Torre a discesa rapida» (grande attrazione).

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico a base quadrata su cui scorre per mezzo di ruotine un carrello, costituito da un anello metallico ottagonale che porta, sui quattro lati, tre poltroncine per passeggeri per un totale di 12 passeggeri, ogni sedile è dotato di un proprio sistema di sicurezza per il ritegno del passeggero, i quattro spigoli verticali della torre fungono da vie di corsa del cart (carello). L'aria prodotta da apposito compressore entra nei quattro cilindri azionando i pistoni di partenza, sulla sommità della torre, dove è trattenuto da freni di sicurezza.

Automaticamente si apre la valvola principale che consente all'aria di spingere i pistoni e far correre il carrello verso il basso.

Il ciclo consiste quindi in una lenta salita ed una rapida discesa.

«Evolution» (grande attrazione).

Attrazione composta da un braccio mobile, che ruota a 360° intorno ad un fulcro posto ad una delle sue estremità a circa 17 m di altezza dalla piattaforma di imbarco; all'altra estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da 16 navicelle che ruota a sua volta a 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione.

Roma, 8 maggio 2001

Il capo del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali
RUMMO

Il capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza
DE GENNARO

01A5970

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 maggio 2001.

Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità Europee, n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della citata direttiva 94/55/CE;

Vista la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 10 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L279, in data 1° novembre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto l'articolo 229 del citato nuovo Codice della Strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 2000/61/CE nella normativa nazionale;

Ritenuto necessario attuare le prescrizioni comunitarie in materia di sicurezza del trasporto diminuendo il limite massimo di utilizzo dei grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e dei fusti in metallo di capacità superiore a 50 litri;

A D O T T A
il seguente decreto:

Attuazione della direttiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la diret-

tiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprietà o sotto la responsabilità delle Forze armate.

2. Fatta salva la normativa comunitaria, è consentito stabilire requisiti per quanto concerne:

a) il trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto;

b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose;

c) la garanzia della qualità delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato *C.*

L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non può essere esteso.

Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

«A.D.R.»: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche;

«veicolo»: ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, così come i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;

«merci pericolose»: le materie ed i prodotti il cui trasporto su strada è vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni dagli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto;

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade ad uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e scarico contemplate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato *C* al presente decreto, fatto salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilità derivante da queste operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso non aperto al pubblico sono escluse dalla presente definizione;

«autorità competente»: il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto è vietato dagli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato *C* al presente decreto.

2. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato *A* è autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato *C* al presente decreto, in particolare per quanto riguarda:

a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;

b) la costruzione, le attrezzature ed il buon funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.

Art. 4.

Restrizioni

1. Fatte salve le altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, è consentito disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale.

2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attività dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio nazionale autorizzate dalla disposizione speciale di cui al punto 2 dell'allegato *C,* devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono essere applicabili al trasporto nazionale ed internazionale e non devono creare alcuna discriminazione.

3. È consentito applicare disposizioni più rigorose riguardo al trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione.

4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4, della direttiva 94/55/CE.

5. Restano in vigore le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti:

il trasporto di materie della classe 1.1;

il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della classe 2;

il trasporto di materie contenenti diossina o furano;

il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000 litri di capacità, di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 che non figurino sotto una lettera b) o c) di tali classi.

Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:

il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorché gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o per via navigabile;

l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;

qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie contenenti diossina o furano.

Art. 5.

Esenzioni

1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo.

2. Le disposizioni contenute negli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate negli allegati *A* e *B* stessi.

3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne ed i veicoli costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono tuttavia essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE.

4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di recipienti di recente costruzione ai sensi della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato *C* e di cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2001.

I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni.

Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti negli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

I contenitori e le cisterne di cui al secondo periodo del presente comma e la data ultima alla quale il presente decreto è loro applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE.

5. È consentito utilizzare per il trasporto sul territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al l° gennaio 1997 e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purché l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purché tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli ed ispezioni); tale concessione è esclusivamente limitata a grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i 50 litri di capacità, per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001;

6. Previa notifica alla Commissione CE, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, è consentito, in deroga, applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate in detti allegati per il trasporto sul territorio nazionale di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, è consentito, in deroga, applicare disposizioni diverse da quelle fissate dai predetti allegati, per i trasporti a carattere locale sui territorio nazionale.

7. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, è possibile concedere deroghe agli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche

e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria.

Gli accordi in deroga convenuti con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base alle disposizioni speciali di cui al punto 4 dell'allegato *C,* devono concretarsi in accordi multilaterali.

Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza discriminazione in base alla nazionalità o al luogo ove ha sede lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili.

8. È consentito autorizzare sul territorio nazionale operazioni di trasporto *ad hoc* di merci pericolose che siano vietati dagli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo.

9. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 7, secondo paragrafo, è consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalità o al luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi delle disposizioni speciali di cui al paragrafo 4 dell'allegato *C* deve soddisfare i requisiti del comma 7.

Art. 6.

Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea

1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose all'interno della Unione europea medesima, purché tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.

Art. 7.

Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente nel rispetto delle modalità di cui agli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato *C* al presente decreto.

2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, «Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada», pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, ad eccezione degli allegati *A* e *B*;

b) Il decreto dirigenziale del Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 16 dicembre 1998. «Proroga della validità di norme nazionali per recipienti in pressione e cisterne per merci pericolose, nonché per equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di merci pericolose», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO *C*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AD ALCUNI ARTICOLI DEL PRESENTE DECRETO

1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono i seguenti:

i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi per unità di trasporto:

1000 kg per la divisione 1.1, o

3000 kg per la divisione 1.2, o

5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;

ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacità totale di oltre 3000 litri delle seguenti materie:

materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;

materie delle classi 3, a.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 8 che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più cifre significative (escluso lo zero);

iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive):, colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).

2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 4, comma 2, è il marginale 10599 dell'allegato *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni.

3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, comma 4, è il marginale 2211 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 5, commi 7 e 9, sono i marginali 2010 e 10602 degli allegati *A* e *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, rispettivamente.

01A5977

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Eurocert S.r.l.», in Macerata, al rilascio di certificazioni CE, per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 giugno 1999, di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della società «Eurocert S.r.l.», con sede legale in viale Carradori, 88 - Macerata;

Vista l'istanza del 2 luglio 1999, prot. n. 3/99, acquisita in atti di questo Ministero in data 14 luglio 1999, prot. n. 757.574 con la quale l'organismo Eurocert S.r.l. - Macerata, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «Eurocert S.r.l.» - Macerata è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «Eurocert S.r.l.» - Macerata ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «Eurocert S.r.l.» - Macerata, è autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. All'organismo «Eurocert S.r.l.» - Macerata resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0861 già precedentemente assegnato dalla Commissione europea.

3. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

5. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A5978

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 2000 concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/00 del 31 maggio 2000 concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il proprio decreto 2 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2001, riguardante la ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse fnanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Considerato necessario garantire la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la decisione della Commissione 2000/503/CE del 25 luglio 2000, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1227/00;

Considerato che il differente stato di avanzamento delle procedure attivate dalle regioni per l'utilizzo dei fondi rende necessario prevedere una compensazione fra le spese supplementari di alcune regioni con il sottoutilizzo di quelle effettuate da altre regioni;

Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una rimodulazione della disponibilità finanziaria e degli ettari assegnati a ciascuna regione, qualora non siano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati dal citato decreto 2 novembre 2000;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Qualora, per la campagna 2000-2001, le spese sostenute e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, eccedano le risorse finanziarie e gli ettari assegnati alla stessa regione o provincia autonoma, ai sensi del decreto 2 novembre 2000, tali spese sono compensate con le risorse di altre regioni o province autonome, le cui spese sostenute siano inferiori alla dotazione assegnata, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. La liquidazione delle spese in esubero, di cui al comma 1, rispetto alle risorse finanziarie assegnate, è effettuata tra le regioni e province autonome richiedenti, proporzionalmente all'entità delle richieste avanzate.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emana le opportune modalità di presentazione degli ulteriori elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome, comunicando al Ministero per le politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A5979

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Servizio sanitario nazionale - Ripartizione quota in conto capitale 2001. (Deliberazione n. 33/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, che prevede, tra l'altro, che il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore della Regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni per la soppres-

sione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) che, alla tabella F), fissa in 150 miliardi di lire l'importo per interventi dei Servizio sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 29 gennaio 2001, nella quale si specifica, tra l'altro, che la ripartizione del predetto importo di 150 miliardi di lire viene effettuata in base alla popolazione residente a quota capitaria, destinando una quota per far fronte a situazioni regionali di particolare svantaggio;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 18 gennaio 2001;

Delibera:

La disponibilità di 150 miliardi di lire (Meuro 77,468) recata dalla tabella F) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per interventi del Servizio sanitario nazionale è così finalizzata:

lire 141 miliardi per manutenzione straordinaria e ricambio tecnologico, da ripartire tra tutte le regioni secondo quanto indicato nella tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera;

lire 9 miliardi per situazioni di particolare svantaggio o di carenza di strutture pubbliche da assegnare alle regioni Campania, Basilicata e Calabria a titolo di riequilibrio, secondo quanto indicato nella colonna *b)* della predetta tabella.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Registro n. 2, Tesoro, foglio n. 380

RIPARTO - CONTO CAPITALE 2001

Regioni	Popolazione	Capitario milioni di lire	Riequilibrio milioni di lire	TOTALE milioni di lire
		(a)	(b)	(c)
PIEMONTE	4.287.465	12.000		12.000
V.AOSTA	0	0		
LOMBARDIA	9.065.440	26.000		26.000
BOLZANO	0	0		
TRENTO	0	0		
VENETO	4.511.714	13.000		13.000
FRIULI	0	0		
LIGURIA	1.625.870	5.000		5.000
EMILIA ROMAGNA	3.981.146	12.000		12.000
TOSCANA	3.536.392	10.000		10.000
UMBRIA	835.488	2.000		2.000
MARCHE	1.460.989	4.000		4.000
LAZIO	5.264.077	15.000		15.000
ABRUZZO	1.279.016	4.000		4.000
MOLISE	327.987	1.000		1.000
CAMPANIA	5.780.958	17.000	6.000	23.000
PUGLIA	4.085.239	12.000		12.000
BASILICATA	606.183	2.000	1.000	3.000
CALABRIA	2.050.478	6.000	2.000	8.000
SICILIA	0	0		
SARDEGNA	0	0		
TOTALE	**48.698.442**	**141.000**	**9.000**	**150.000**
Equivalente in Meuro				77,468

01A5934

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto Regolamento;

Vista la nota prot. 89687 del 24 aprile 2001 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento, causato da furto subito da detto servizio, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Forlì;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Forlì nella giornata del 23 aprile 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 maggio 2001

Il direttore compartimentale: MARINO

01A6115

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.5869-XV.J(3045) del 13 aprile 2001, il manufatto esplosivo denominato «Cannello a percussione M57», che la Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) o importare da altre ditte estere, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0320, 1.4G.

01A5991

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 giugno 2001

Dollaro USA	0,8465
Yen giapponese	101,44
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,59980
Corona svedese	9,2412
Franco svizzero	1,5142
Corona islandese	89,22
Corona norvegese	7,9690
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,57604
Corona ceca	33,955
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,61
Litas lituano	3,3868
Lat lettone	0,5375
Lira maltese	0,3939
Zloty polacco	3,3730
Leu romeno	24375
Tallero sloveno	217,7237
Corona slovacca	42,889
Lira turca	990000
Dollaro australiano	1,6675
Dollaro canadese	1,3005
Dollaro di Hong Kong	6,6025
Dollaro neozelandese	2,0590
Dollaro di Singapore	1,5330
Won sudcoreano	1089,02
Rand sudafricano	6,8169

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6322

Modificazione allo statuto della fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, in Forlì

Con provvedimento del 13 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, corso della Repubblica n. 14, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1999, la cui entrata in vigore è stata subordinata alla verifica dell'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 19 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è pertanto giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A5990

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI)

Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 7 marzo 2001, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI), già approvato con decreto interministeriale 30 ottobre 1997.

01A6141

COMUNE DI BARI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Bari ha adottato la seguente deliberazione n. 283 del 20 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2) Incrementare dal 1º gennaio 2001 per il comune di Bari l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, di ulteriori 0,2 punti percentuali, *(omissis).*

3) Stabilire per l'anno 2001, per l'effetto, in 0,4 punti percentuali complessivi l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suindicata.

01A6131

COMUNE DI CASLINO D'ERBA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Caslino d'Erba (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di mantenere invariata nella misura di 0,2 punti percentuali complessivi l'addizionale IRPEF anche per l'anno 2001 non operando l'incremento fruibile per l'anno 2001.

01A6132

COMUNE DI FRONTINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Frontino (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione n. 11 del 7 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare l'addizionale comunale all'IRPEF con effetto 1° gennaio 2001 nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A6133

COMUNE DI GAZZUOLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Gazzuolo (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di fissare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,3 per cento.

01A6134

COMUNE DI ISCHITELLA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ischitella (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1° gennaio 2001 l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, *(omissis)* è maggiorata nella misura di 0,1 punti percentuali.

01A6135

COMUNE DI MAROPATI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Maropati (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione n. 16 dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2001 ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e legge 16 giugno 1998, n. 191, l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali con decorrenza 1° gennaio 2001.

01A6136

COMUNE DI PODENZANA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Podenzana (provincia di Massa Carrara) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 26 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%, per le ragioni indicate nella parte narrativa del presente atto, con un incremento dello 0,2% rispetto all'anno 2000.

01A6137

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Zeno Naviglio (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 12 gennaio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%.

01A6138

COMUNE DI VALBREMBO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Valbrembo (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 188 dell'11 dicembre 2000, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di modificare l'aliquota dell'addizionale comunale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, portandola per l'anno 2001 allo 0,4%.

01A6139

COMUNE DI VIGONOVO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Vigonovo (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione n. 155 del 14 dicembre 2000, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire l'incremento annuo dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001 dello 0,2%, il cui gettito previsto è stato desunto dai dati comunicati *(Omissis).*

01A6140

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651129/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.